DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

recante terza modifica della decisione 82/351/CEE con la quale talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania vengono riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/185/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 82/112/CEE della Commissione, del 22 gennaio 1982, recante approvazione del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica, presentato dalla Repubblica federale di Germania [3],

considerando che in Germania è in corso di applicazione un piano per l'eradicazione della peste suina classica su base regionale;

considerando che la decisione 82/351/CEE della Commissione [4], modificata da ultimo dalla decisione 88/157/CEE [5], ha riconosciuto come ufficialmente indenni da peste suina alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania;

considerando che alcune parti del territorio tedesco ai sensi dell'articolo 1 della decisione 82/351/CEE, in cui è riapparsa la peste suina classica e in cui si era proceduto alla vaccinazione contro la peste suina classica, non rispondono più, da allora, alle condizioni cui dovrebbero soddisfare per continuare ad essere riconosciute ufficialmente indenni da peste suina, conformemente alla direttiva 80/1095/CEE e, in particolare, all'articolo 2, paragrafo 3 della medesima;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'elenco di cui all'articolo 1 della decisione 82/351/CEE sono depennate le regioni seguenti:

— Münster
— Detmold
— Arnsberg
— Köln
— Giessen.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 45 del 17. 2. 1982, pag 27.
[4] GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 26.
[5] GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 55.